

CORTE COSTITUZIONALE

Ordinanza **257/1985** (ECLI:IT:COST:1985:257)

Giudizio: **GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE**

Presidente: **PALADIN** - Redattore: - Relatore: **MALAGUGINI**

Camera di Consiglio del **09/10/1985**; Decisione del **25/10/1985**

Deposito del **04/11/1985**; Pubblicazione in G. U.

Norme impugnate:

Massime: **11132**

Atti decisi:

N. 257

ORDINANZA 25 OTTOBRE 1985

Deposito in cancelleria: 4 novembre 1985.

Pubblicazione in "Gazz. Uff." n. 267 bis del 13 novembre 1985.

Pres. PALADIN - Rel. MALAGUGINI

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori: Prof. LIVIO PALADIN, Presidente - Avv. ORONZO REALE - Avv. ALBERTO MALAGUGINI - Prof. ANTONIO LA PERGOLA - Prof. VIRGILIO ANDRIOLI - Prof. GIUSEPPE FERRARI - Dott. FRANCESCO SAJA - Prof. GIOVANNI CONSO - Prof. ETTORE GALLO - Dott. ALDO CORASANITI - Prof. GIUSEPPE BORZELLINO - Prof. RENATO DELL'ANDRO, Giudici,

ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 19, primo comma, della legge 22 maggio 1975, n. 152 in relazione agli artt. 6, legge 31 maggio 1965, n. 575 (Disposizioni contro la

mafia) e 80 d.P.R. 15 giugno 1959, n. 393, promosso con l'ordinanza emessa il 23 febbraio 1984 dal pretore di Arezzo nel procedimento penale a carico di Campigotto Lorianò, iscritta al n. 472 del registro ordinanze 1984 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 266 dell'anno 1984.

Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;

udito nella camera di consiglio del 9 ottobre 1985 il Giudice relatore Alberto Malagugini.

Ritenuto che con l'ordinanza indicata in epigrafe il pretore di Arezzo dubita della legittimità costituzionale dell'art. 19, primo comma, della legge 22 maggio 1975, n. 152, in relazione agli artt. 6 della legge 31 maggio 1965, n. 575 e 80 cod. strada, assumendo la violazione dell'art. 3 Cost. in ragione della disparità di trattamento tra i sottoposti a misura di prevenzione - in particolare, i diffidati - ed i sottoposti a misura di sicurezza personale, punibili, nel caso di commissione del reato di guida senza patente, rispettivamente con l'arresto da 6 mesi a 3 anni e con l'arresto da 3 a 6 mesi.

Considerato che identica questione è stata da questa Corte dichiarata non fondata con sentenza n. 66 del 1984;

che l'ordinanza indicata in epigrafe non adduce argomenti né indica profili nuovi o diversi, tali da indurre la Corte a modificare la propria precedente decisione.

Visti gli artt. 26, secondo comma, legge 11 marzo 1953, n. 87 e 9, secondo comma, delle Norme Integrative per i giudizi innanzi la Corte costituzionale.

PER QUESTI MOTIVI

LA CORTE COSTITUZIONALE

dichiara la manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale dell'art. 19, primo comma, della legge 22 maggio 1975, n. 152, in relazione agli artt. 6 della legge 31 maggio 1965, n. 575 e 80 cod. strada, sollevata, con riferimento all'art. 3 Cost., dal pretore di Arezzo.

Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 25 ottobre 1985.

F.to: LIVIO PALADIN - ORONZO REALE - ALBERTO MALAGUGINI - ANTONIO LA PERGOLA - VIRGILIO ANDRIOLI - GIUSEPPE FERRARI - FRANCESCO SAJA - GIOVANNI CONSO - ETTORE GALLO - ALDO CORASANITI - GIUSEPPE BORZELLINO - RENATO DELL'ANDRO.

GIOVANNI VITALE - Cancelliere

Le sentenze e le ordinanze della Corte costituzionale sono pubblicate nella prima serie speciale della Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana (a norma degli artt. 3 della legge 11 dicembre 1984, n. 839 e 21 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1985, n. 1092) e nella Raccolta Ufficiale delle sentenze e ordinanze della Corte costituzionale (a norma dell'art. 29 delle Norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale, approvate dalla Corte costituzionale il 16 marzo 1956).

Il testo pubblicato nella Gazzetta Ufficiale fa interamente fede e prevale in caso di divergenza.